

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/92 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1992

relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA) ⁽⁴⁾, definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono queste due regioni dell'estrema periferia;

considerando che la posizione geografica eccezionale di queste regioni rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dei due arcipelaghi, impone a questi ultimi oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a

questo svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione i prodotti in causa provenienti direttamente dai paesi terzi;

considerando che, per mantenere la competitività nei due arcipelaghi dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, sia al fine di realizzare pienamente l'obiettivo perseguito dal POSEIMA, quello cioè di ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, sia al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre, a favore delle regioni di cui trattasi, che gli stessi prodotti originari del resto della Comunità vengano forniti a condizioni che siano equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali applicati ai prodotti originari dei paesi terzi e che siano determinate sulla base dei prezzi all'esportazione praticati in favore dei paesi terzi; che in taluni casi è necessario prevedere un sistema di certificati all'importazione;

considerando che i quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato locale e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti della Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasfor-

(1) GU n. C 145 del 6. 6. 1992, pag. 1.

(2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.